

F.A.Q. CORONAVIRUS - CONFARTIGIANATO

Si riporta di seguito un estratto delle domande delle imprese e le risposte di Confartigianato che hanno attinenza con i settori edilizia (ed affini) ed impianti; il documento completo delle FAQ è consultabile presso la seguente pagina del sito istituzionale : <https://www.confartigianato.it/f-a-g/>

(Edilizia) I cantieri rimangono aperti?

Sì, se riferibili alle attività la cui prosecuzione è esplicitamente autorizzata dal dpcm 22 marzo 2020 ed individuate attraverso il riferimento ai codici ATECO. Al riguardo, occorre precisare che l'allegato 1 al DPCM del 22 marzo 2020 richiama la categoria "ingegneria civile", identificata con il codice ATECO n. 42 all'interno della quale rientrano, a titolo esemplificativo, le attività costruzione di strade, autostrade e piste aeroportuali, costruzione di linee ferroviarie e metropolitane, costruzione di ponti e gallerie, costruzione di opere di pubblica utilità per il trasporto di fluidi, costruzione di opere di pubblica utilità per l'energia elettrica e le telecomunicazioni, le costruzioni di opere idrauliche. Il 19 marzo è stato siglato un apposito protocollo di regolamentazione per il contenimento della diffusione del COVID-19 nei cantieri edili, a disposizione dal 20 marzo sul sito istituzionale del Ministero delle Infrastrutture e Trasporti (Fonte: FAQ Governo - 25/03/2020).

(Edilizia) Per interventi edili da effettuare all'interno di attività ritenute indispensabili (farmacie, ospedali, etc) si può proseguire con l'attività in essere o da svolgere?

Sì, ma presentando richiesta di autorizzazione alla Prefettura ai sensi del DPCM 22 marzo (Risposta del 24/03/20)

(Impiantisti) Gli impiantisti possono proseguire con la loro attività in cantiere?

A nostro avviso no, perché dovrebbero limitarsi unicamente ad interventi indifferibili (Risposta del 24/03/20).

(Impiantisti) L'attività di "Commercio all'ingrosso di articoli per l'illuminazione; materiale elettrico vario per uso domestico" (codice ATECO 46473) è stata sospesa dal DPCM 22 marzo 2020. Lo stesso decreto però prevede l'apertura per impiantisti e commercio al dettaglio degli stessi beni. Si segnala quindi la problematica legata agli approvvigionamenti di materiale.

Le prescrizioni del DPCM 11 marzo continuano ad essere vigenti e l'attività deve essere considerata aperta se esercitata al dettaglio. Per quanto riguarda la fornitura all'ingrosso, si può ricorrere alla richiesta di autorizzazione da inviare al Prefetto prevista dal DPCM 22 marzo (Risposta del 25/03/20).

(Impiantisti) E' possibile effettuare riparazioni o manutenzioni di impianti. Quali misure di tutela devo adottare?

In caso di presenza di persone positive al coronavirus o in autoisolamento:

1. Chiedere una descrizione del guasto e valutare se chi chiama può risolvere la situazione attraverso semplici azioni che possono essere suggerite al telefono

2. Se invece è necessario un intervento tecnico suggerire di chiamare il numero di emergenza (ad esempio i vigili del fuoco) e indicare loro, se necessario, il nominativo dell'impiantista di fiducia per l'autorizzazione e le indicazioni di merito per l'intervento.
3. Prima di recarti dal cliente attendi le indicazioni dell'autorità preposta
4. Segui strettamente le indicazioni delle autorità competenti
5. Trasmetti tutta la documentazione inerente l'intervento via email
6. Richiedi il pagamento della prestazione attraverso bonifici bancari o altre modalità digitali

In assenza di casi sospetti:

1. Chiedere una descrizione del guasto e valutare se chi chiama può risolvere la situazione attraverso semplici azioni che possono essere suggerite al telefono.
2. Se invece è necessario un intervento tecnico chiedere al cliente di formalizzare tale richiesta (spiegare che vi è utile in caso di verifica, da parte dell'autorità competente, dell'autocertificazione per gli spostamenti).
3. Mantieni la distanza interpersonale di 1 metro anche con i collaboratori. Se non è possibile, adotta strumenti di protezione individuale
4. In ogni caso è sempre consigliabile l'uso di guanti, occhiali/visiere, mascherine
5. Favorisci l'aerazione frequente degli ambienti
6. Limita gli spostamenti e la permanenza all'interno dei siti e degli spazi comuni
7. Si consiglia di trasmettere al cliente tutta la documentazione inerente l'intervento via email
8. Si consiglia di richiedere il pagamento della prestazione attraverso bonifico bancario o altre modalità digitali
9. Dopo l'uso, smaltisci i DPI monouso.
10. Lavare tutto l'abbigliamento a 90°C e se non è possibile, aggiungere il ciclo di lavaggio con candeggina o prodotti a base di ipoclorito di sodio (Fonte: Confartigianato, circolare Direzione Politiche Economiche del 13 marzo 2020 Prot.n.303 /DS)

(Impiantisti) Per interventi urgenti di natura impiantistica (ad esempio rottura di un tubo), che necessitino anche di un intervento edile per l'opera muraria connessa alla riparazione, si chiede se sia ammesso l'intervento dell'impresa edile oltre il 25 marzo?

Nei fatti la parte edilizia è sospesa, se l'impresa che fa impianti ha la capacità di ripristinare lo stato dei luoghi sarebbe opportuna la conclusione dei lavori. Altrimenti l'intervento è ammesso unicamente per l'impresa in possesso dei codici ATECO non sospesi. A meno che l'impresa edile non chieda l'autorizzazione alla Prefettura come previsto dal DPCM 22 marzo per non incorrere in sanzioni (Risposta del 24/03/20).

(Marmisti) Un marmista può recarsi presso il domicilio del cliente per prendere le misure per la realizzazione di un lavoro da eseguire presso il suo domicilio?

No, l'attività di marmista deve essere sospesa in quanto i rispettivi codici Ateco non sono previsti dal DPCM 22/03/20 tra quelli che possono rimanere aperti (Fonte: Confartigianato, risposta del 23/03/20).

(Spostamenti) In merito alle attività sospese a seguito dell'emanazione del DPCM 22 marzo 2020 si chiede se, una volta sospesa l'attività, gli imprenditori (titolari o soci) possono recarsi presso la sede dell'azienda, senza la presenza di dipendenti, per svolgere ulteriori attività tra le quali quelle volte: - al controllo dei locali aziendali per evitare effrazioni; - allo svolgimento di attività amministrative anche collegate al pagamento dello stipendio ai dipendenti; - alla sanificazione dei locali; - alla sistemazione del magazzino; - al riordino funzionale ad una corretta sanificazione degli ambienti di lavoro; - alla rendicontazione delle attività in corso o concluse nei giorni antecedenti la sospensione; - alla preparazione materiale e al riordino del magazzino in vista della riapertura. Si chiede, inoltre, come debbano comportarsi le attività che non possono spegnere i macchinari o che necessitano di un controllo costante.

Il DPCM 22 marzo 2020 ha stabilito la sospensione di tutte le attività produttive e industriali (salvo quelle espressamente indicate nell'allegato 1 del decreto citato e nel DPCM dell'11 marzo), individuando all'art. 1, co. 4, il termine entro il quale devono essere completate le attività necessarie alla sospensione, ovvero il 25 marzo.

Alla luce di tale disposizione si prendono in esame i casi sopra esposti, evidenziando l'eventuale possibilità di eseguire tali attività dopo il termine del 25 marzo ovvero di poter raggiungere l'azienda da parte del titolare o dei soci.

La presenza in azienda, per alcune limitate attività, si ritiene possa essere consentita al titolare, ovvero ai soci a condizione che si rispettino le misure di protezione all'uopo previste.

Le attività che possono essere espletate sono quelle strettamente funzionali alla normale ripresa dell'attività dell'azienda una volta che sarà terminata la sospensione delle attività (al momento fino al 3 aprile 2020) ovvero attività urgenti correlate all'amministrazione.

Si ritiene che:

- l'attività di controllo dell'azienda (ad esempio per scongiurare il rischio di intrusioni) sia possibile;
- lo svolgimento di attività amministrative non sia possibile se non strettamente correlata ad alcune specifiche esigenze in scadenza (ad es. ai cedolini degli stipendi dei dipendenti)
- la sanificazione dei locali sia possibile;
- la sistemazione del magazzino non sia possibile;
- il riordino funzionale ad una corretta sanificazione degli ambienti di lavoro sia possibile;
- la rendicontazione attività in corso o conclusa nei giorni antecedenti la sospensione sia possibile;
- la preparazione del materiale e il riordino del magazzino in vista del riavvio dell'attività sia possibile.

Si ritiene, infatti, salvo ulteriori indicazioni da parte delle autorità competenti, che in caso di controllo, tali esigenze potrebbero giustificare gli spostamenti dell'imprenditore o dei soci e dovrebbero essere esplicitamente indicate nell'autocertificazione nella voce relativa alle "situazione di necessità" o "assoluta urgenza".

E' possibile, inoltre, mantenere in funzione un impianto produttivo a ciclo continuo dalla cui interruzione derivi un grave pregiudizio all'impianto stesso o un pericolo di incidenti. Così, infatti, prevede l'art. 1, co. 1, lett. g) del DPCM 22 marzo. Pertanto, le imprese che utilizzano tali impianti possono - previa comunicazione al Prefetto - proseguire l'attività.

Nel caso particolare di un impianto per la cui interruzione sia necessario un tempo tecnico più lungo rispetto a quello consentito dal DPCM si ritiene che questo possa rientrare nei casi di assoluta urgenza che consentono all'imprenditore di recarsi in azienda. In tali casi è ovviamente necessario comprovare tale esigenza con l'apposita autocertificazione.

Ovviamente quanto sopra vale in combinato disposto con quanto eventualmente previsto dalle ordinanze regionali e territoriali.

E' stata chiesta conferma di quest'interpretazione al Ministero dello Sviluppo Economico ed al Dipartimento Affari Giuridici di Palazzo Chigi e la problematica sarà oggetto di FAQ del Governo. Ci riserviamo eventuali modifiche o integrazioni sulla base di quanto verrà pubblicato (Risposta del 25/03/2020).

(Spostamenti) Se la mia attività rientra tra quelle che non chiudono, posso muovermi nel territorio per eseguire degli interventi non indifferibili?

I DPCM non pone limitazioni in tal senso tuttavia le FAQ del Governo indicano come consentiti solo gli interventi urgenti e indifferibili (Risposta del 25/03/20).

(Apertura attività) Per le aziende che possono rimanere aperte in quanto forniscono attività di manutenzione essenziale, come è necessario comprovare l'esigenza indifferibile nel caso di interventi su privati?

E' necessario compilare sempre il modulo di autocertificazione eventualmente accompagnato da una comunicazione del cliente che attesti la necessità dell'intervento (e-mail, sms, whatsapp) (Risposta del 25/03/20).

(DPI) Obbligo di mascherina: non è chiaro dai protocolli se esista un obbligo a priori, o se continua a valere il principio (come indicato nel decreto) secondo il quale la mascherina non sia strettamente obbligatoria in caso di mantenimento delle distanze.

Non esiste un obbligo a priori: la distanza è la prima misura di prevenzione, la mascherina è prevista nel caso in cui la distanza non sia mantenibile.

(DPI) E' obbligatorio l'uso delle mascherine in aziende in cui sia possibile garantire la distanza interpersonale di almeno 1 metro tra i lavoratori impegnati nel processo produttivo?

Non esiste obbligo d'utilizzo a priori: la distanza è la prima misura di prevenzione, la mascherina la seconda nel caso in cui la distanza non sia mantenibile.

(DPI) Qual è la tipologia di mascherine di cui è consentito l'utilizzo in caso di difficoltà di approvvigionamento ?

Si tratta di quelle che NON hanno proprietà filtranti verso virus e micro organismi patogeni.

(Codici ATECO) Con riferimento ai codici Ateco individuati dal DPCM 22 marzo 2020, va considerato il solo codice primario o anche i secondari?

Si ritiene che laddove non vengano specificati i sottocodici, debbano ritenersi comprese tutte le attività di cui ai codici macro o ai codici immediatamente superiori (Risposta del 24/03/20).

Qual è l'ammortizzatore sociale per le imprese artigiane?

Il decreto legge 18/2020 "Cura Italia", ha previsto, in caso di sospensione o riduzione dell'attività lavorativa, una specifica prestazione di integrazione salariale per i lavoratori dipendenti da imprese

artigiane, a prescindere dal numero dei dipendenti, denominata “assegno ordinario”. La domanda dovrà essere presentata direttamente al Fondo di solidarietà bilaterale alternativo dell’Artigianato (FSBA) e non all’INPS.

Possono beneficiare dell’assegno ordinario di sospensione anche gli apprendisti?

Si. Possono beneficiare della prestazione anche i lavoratori assunti con contratto di apprendistato professionalizzante.

Le imprese artigiane non iscritte al Fondo bilaterale di solidarietà di settore (FSBA) possono accedere alla Cig in deroga ?

No. Il decreto “Cura Italia” prevede che l’accesso alla cassa integrazione in deroga è limitato a quei datori di lavoro che non possono accedere alla Cigo (Cassa integrazione guadagni ordinaria, al FIS (Fondo di integrazione salariale) ed ai Fondi di solidarietà bilaterali alternativi di cui all’art. 27 del D. Lgs. 148/2015, fra i quali è compreso il Fondo bilaterale dell’artigianato (FSBA), che garantisce l’assegno ordinario. Le imprese artigiane non iscritte a FSBA potranno però accedere all’assegno ordinario regolarizzando la propria posizione con il Fondo.

Dove reperire le informazioni relative alle procedure da seguire per richiedere l’assegno ordinario a FSBA?

Le informazioni per attivare la procedura di sospensione dal lavoro con il Fondo di solidarietà bilaterale dell’artigianato possono essere richieste alla Sua Confartigianato territoriale, all’Ente Bilaterale dell’Artigianato della Sua regione, oppure direttamente al Fondo (www.fondofsba.it).

(Credito) Le banche non sono pronte e spesso tergiversano sulle azioni a sostegno delle imprese. Ci sono strumenti per agevolare/obbligare il finanziamento delle imprese? Quali?

Nessun provvedimento legislativo può obbligare una banca a fare credito.

Al momento un importante strumento è la garanzia del Fondo Centrale che dovrebbe facilitare l’accesso al credito.

Sono inoltre diverse le misure contenute dal DL 18/2020 (Cura Italia) che possono aiutare l’impresa per le proprie esigenze di liquidità immediata:

- Possibilità di accedere al credito ottenendo la **garanzia gratuita** dello Stato **pari all’80%** dell’importo del finanziamento, potendo essere valutate soltanto sulla base del modulo economico-finanziario e non sul modulo andamentale (centrale rischi e altre pregiudiziali);
- Allungamento automatico della garanzia per l’accesso alla moratoria bancaria o legale;
- **Divieto di revoca o riduzione di importo** a tutto il 30 settembre 2020 di finanziamenti accordati fino al 29 febbraio;
- rinvio al 30 settembre delle scadenze bancarie per mutui non rateali;
- sospensione al 30 settembre 2020 e allungamento del piano di ammortamento per mutui rateali.

(Credito) Nonostante l'ampia articolazione delle misure disposte dal Governo sono in previsione ulteriori misure di garanzia o finanziamento?

Sì, con un decreto di natura non regolamentare del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico, verranno previste ulteriori misure di sostegno finanziario alle imprese, anche attraverso il rilascio di finanziamenti a tasso agevolato e di garanzie fino al 90 per cento a favore delle banche e degli altri intermediari che erogino nuovi finanziamenti a favore delle imprese (Fonte: MEF).

(Credito) Per le imprese sono previste moratorie e sospensioni?

Sì, il Governo ha previsto specifiche misure per le microimprese e le piccole e medie imprese italiane che hanno contratto prestiti o linee di credito da banche o da altri intermediari finanziari.

Per tali finanziamenti la misura predisposta dal Governo dispone che:

- a) le linee di credito accordate «sino a revoca» e i finanziamenti accordati a fronte di anticipi su crediti non possono essere revocati fino alla data del 30 settembre 2020;
- b) la restituzione dei prestiti non rateali con scadenza anteriore al 30 settembre 2020 è rinviata fino alla stessa data alle stesse condizioni e con modalità che, da un punto di vista attuariale, non risultino in ulteriori oneri né per gli intermediari né per le imprese;
- c) il pagamento delle rate di prestiti con scadenza anteriore al 30 settembre 2020 è riscadenzato sulla base degli accordi tra le parti o, in ogni caso, sospeso almeno fino al 30 settembre 2020, secondo modalità che assicurino la continuità degli elementi accessori dei crediti oggetto della misura e non prevedano, dal punto di vista attuariale, nuovi o maggiori oneri per entrambe le parti.

La misura si rivolge specificamente alle microimprese e piccole e medie imprese che, benché non presentino esposizioni deteriorate, hanno subito in via temporanea carenze di liquidità per effetto dell'epidemia, che non implicano comunque modifiche significative alla loro capacità di adempiere alle proprie obbligazioni debitorie. A questo scopo, le imprese sono tenute ad autocertificare di aver subito in via temporanea carenze di liquidità quale conseguenza diretta della diffusione dell'epidemia Covid-19.

Infine la misura predisposta dal Governo si applica ai finanziamenti di cui sono beneficiarie le imprese che alla data di pubblicazione del decreto legge 17 marzo 2020, n. 18, non siano segnalate dall'intermediario in una delle situazioni che qualificano il credito come «deteriorato» ai sensi della disciplina rilevante.

La moratoria può essere richiesta dalle microimprese e dalle imprese di piccola e media dimensione aventi sede in Italia (Fonte: MEF).

(Danno aziendale) Le aziende che possono restare aperte - ad es. impianti elettrici - che di fatto hanno un danno dovuto alla chiusura dei cantieri e delle aziende restanti possono avere qualche contributo?

Il Decreto Legge Cura Italia non prevede, al momento, contributi in conto capitale per il ristoro del danno aziendale diretto o indiretto.

Possono accedere al credito ottenendo la garanzia gratuita dello Stato pari all'80% dell'importo del finanziamento, potendo essere valutate soltanto sulla base del modulo economico-finanziario e non sul modulo andamentale (centrale rischi e altre pregiudiziali)

Ho sentito che ai lavoratori dipendenti spetta un premio se continuano a svolgere la propria attività presso la sede di lavoro. E' vera la notizia?

I lavoratori dipendenti che nel mese di marzo non hanno fruito dello *smart working*, e si sono recati presso la sede lavorativa, hanno diritto ad un premio di 100 euro, proporzionale al numero di giorni di lavoro in cui si sono recati in sede. Il premio è riconosciuto se il lavoratore ha un reddito complessivo da lavoro dipendente dell'anno 2019 di importo non superiore a 40.000 euro.

Il premio è anticipato dal datore di lavoro, a partire dalla retribuzione corrisposta in aprile 2020, che recupera l'importo tramite compensazione orizzontale in sede di versamento dei tributi e contributi.

Occorre tuttavia precisare che, qualora il reddito complessivo da lavoro dipendente dovesse risultare superiore all'importo di 40.000 euro, il premio eventualmente percepito dal dipendente dovrà essere restituito.

Ho ricevuto una cartella di pagamento qualche settimana fa e scade dopo l'8 marzo 2020. Devo pagarla?

I termini scadenti tra l'8 marzo 2020 ed il 31 maggio 2020, derivanti da cartelle di pagamento emesse dagli agenti di riscossione, sono sospesi. Il versamento della cartella dovrà essere effettuato in unica soluzione entro il 30 giugno 2020 (art. 68, D.L. 18/2020). Tuttavia, per le cartelle che scadono in questo periodo, è possibile richiedere una rateizzazione presentando una istanza all'Agenzia delle entrate entro il 30 giugno 2020, secondo le indicazioni che sono sul Portale dell'Agenzia delle entrate-Riscossione, sezione "Rateizzazione".

Ho una cartella di pagamento scaduta prima dell'8 marzo 2020. L'Agenzia delle entrate può dar corso alle azioni esecutive?

Durante il periodo di sospensione (dall'8 marzo 2020 al 31 maggio 2020) è sospesa l'attività di liquidazione, controllo, accertamento, riscossione e contenzioso da parte degli uffici impositori. Di conseguenza, l'Agenzia delle entrate non può attivare durante questo periodo nessuna azione cautelare (fermo amministrativo, ipoteca) o esecutiva (ad esempio, pignoramento).